



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 1317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente

TRA

Parte_1 ora *Parte_2* (**P. IVA** *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Menale Concetta e D'Oro Lauretta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, alla Via Giacinto Gigante n. 140

ATTRICE

CONTRO

Controparte_1 (**P.IVA** *P.IVA_2*), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Cosma, con il quale domicilia presso lo studio dell'avv. Luigi Papaleo, in Sala Consilina (SA) alla Via Mezzacapo n° 185

CONVENUTA

Oggetto: assicurazione contro i danni

Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025; per parte attrice: si insiste affinché l'Ill.mo Giudice, in accoglimento delle conclusioni rassegnate, voglia: – respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed accertata e verificata la sussistenza di copertura del rischio per i danni causati dagli eventi atmosferici del 17.01.2018 ai beni descritti al punto 2) della premessa dell'atto di citazione, in forza delle condizioni operanti di cui alla polizza n. 22992076, dichiarare tenuta e condannare *Controparte_2* oggi [...] *Controparte_3* al pagamento, in favore della *Parte_2* (quale società incorporante la *Parte_1* , dell'importo di € 9.718,35, come accertata dal C.T.U, già detratta la franchigia di €

1.500,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali; – condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore dei difensori antistatari, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 ter e 91 c.p.c.;

per parte convenuta: “per il rigetto della domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto (il danno è escluso dalla garanzia) e non provata; in via graduata e cautelativa, stimato correttamente il valore dei beni danneggiati, perché l’indennizzo venga contenuto nei limiti (esclusioni, scoperto e franchigia incluse). Vinte le spese e competenze di causa”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la *Parte_1* (ora *Parte_2* conveniva innanzi all’intestato Tribunale la *Controparte_2* per sentirla condannare al pagamento in suo favore, in virtù di polizza per incendio e rischi ordinari, della somma di € 5.385,00 o di quella diversa riconosciuta in corso di causa con rivalutazione monetaria fino al soddisfo e interessi legali, a titolo di indennizzo per i danni subiti al proprio capannone adibito a ricovero autocarri in seguito al sinistro occorso in data 17.01.2018.

In particolare, la società attrice deduceva che in data 17.01.2018 le eccezionali raffiche di vento, interessanti il territorio del Vallo di Diano, danneggiavano in modo irreparabile la gabbia faraday posta sul tetto del capannone a protezione delle scariche elettriche e la guaina bituminosa di impermeabilità su cui la gabbia stessa poggiava, determinando per la riparazione dei suddetti danni una spesa pari a € 6.885,00, di cui € 2.160,00 per la fornitura e posa in opera dell’impianto parafulmine e € 4.725,00 per i lavori di impermeabilizzazione, come da preventivi allegati.

Aggiungeva che in seguito alla denuncia di sinistro del 18.01.2018, la Compagnia assicurativa, a mezzo di un proprio tecnico di fiducia, in data 14.02.2018 effettuava un sopralluogo sui luoghi di causa e stimava un danno pari ad € 2.100,00 ma offriva la somma pari ad € 600,00, decurtando la franchigia contrattualmente prevista pari a € 1.500,00.

Ritenendo la somma offerta incongrua, con nota del 07.03.2018 la società attrice rifiutava l’offerta proposta e costituiva formalmente in mora la Compagnia assicurativa, con l’avvertenza che l’eventuale corresponsione della somma di € 600,00 sarebbe stata considerata come acconto sul maggiore avere.

Nel tentare una risoluzione in via bonaria della questione, parte attrice promuoveva procedimento di mediazione presso la Camera di Conciliazione del Foro di Lagonegro, che si concludeva con esito negativo, stante l’assenza di *Controparte_2*

Tanto premesso, la *Parte_1* adiva il Tribunale e rassegnava le seguenti conclusioni: “*Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed accertata e verificata la sussistenza di copertura del rischio ai danni causati dagli eventi atmosferici del*

17.01.2018 ai beni descritti al punto 2) della premessa, in forza delle condizioni operanti di cui alla polizza n. 22992076, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo di € 5.385,00 oltre iva o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata, per le motivazioni di cui in premessa, con vittoria di spese e onorari di causa, oltre accessori di legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 3.12.2018 si costituiva in giudizio Controparte_2 [...] la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Tribunale e/o improponibilità della domanda azionata, assumendo che gli artt. 17 e 18 delle condizioni generali di contratto prevedevano una clausola compromissoria, in virtù della quale il danno doveva essere accertato dal perito della Compagnia oppure da un collegio arbitrale.

Nel merito contestava l'operatività della polizza, escludendo dalla garanzia “Eventi atmosferici” i danni subiti da enti all'aperto e da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, come nel caso in questione.

Per tali ragioni chiedeva in via preliminare di dichiarare la propria incompetenza o, comunque, l'improponibilità della domanda; nel merito di rigettare la domanda promossa in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via gradata e cautelativa, in caso di accoglimento della domanda attorea, di stimare il valore dei beni danneggiati, affinché l'indennizzo fosse contenuto nei limiti.

Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale, a mezzo testi e mediante conferimento di incarico a c.t.u..

Nelle more del procedimento, il Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. formulava in via equitativa una proposta conciliativa, in virtù della quale proponeva il pagamento a carico della Controparte_2 [...] in favore della Parte_1 della somma onnicomprensiva di € 4.000,00, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

La Controparte_2 non accettava la proposta conciliativa formulata.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 7.10.2025 assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.

Con comparsa conclusionale, depositata in data 03.09.2025, Parte_2 riportandosi alle precedenti difese, contestava l'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_1, nella parte in cui si pronunciava sulla operatività della polizza per cui è causa, non rientrando tale questione nelle sue competenze.

2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta di incompetenza del Giudice adito e conseguente improponibilità della domanda attorea, in ragione dell'esistenza nelle condizioni generali del contratto di assicurazione di clausola arbitrale, in forza della quale la presente controversia avrebbe dovuto essere deferita ad un collegio arbitrale.

L'eccezione non è fondata.

In merito, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale *“In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni”* (cfr. Cass. n. 14909/2002).

La giurisprudenza successiva ha, inoltre, precisato che *“nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno”* (cfr. Cass. 3961/2012).

Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione; con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 10705/2007; n. 13436/2005).

Da questa distinzione di tipo sostanziale discende che la pattuizione di una clausola di perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche e ciò per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti.

Sono tali, ad esempio, le questioni concernenti, come nel caso di specie, l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo, la validità e l'operatività della garanzia assicurativa.

Quindi, tanto l'arbitrato quanto la perizia contrattuale sono caratterizzati dal conferimento agli arbitri o ai periti di un mandato per una definizione negoziale, che in quest'ultimo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel primo caso attiene all'intera controversia.

Infatti, si ha arbitrato quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione

come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate con il compromesso.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve osservarsi che la clausola di cui si discute è qualificabile in termini di perizia contrattuale, devolvendo ai periti profili inerenti alla mera quantificazione del danno.

Ed invero, l'art 17 delle condizioni generali di assicurazione (c.g.a.), invocato da parte convenuta, non si esprime in termini di obbligatorietà ma di mera possibilità, prevedendo che: *“L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà”*.

Da tanto ne deriva che la scelta di ricorrere alla nomina di un collegio arbitrale, peraltro, su richiesta di una delle parti, è soltanto una modalità di valutazione del danno alternativa a quella di cui alla lettera a).

Risulta, infatti, che la modalità di cui alla lett. a) dell'art. 17 delle c.g.a. sia stata liberamente adottata proprio dalla società assicurativa, atteso che in seguito alla denuncia di sinistro del 18.01.2018 (prod. attorea), la Controparte_2 ha conferito mandato ad un proprio perito, Studio Roccanova s.r.l., per stimare i danni lamentati e concordare il danno subito con l'assicurato.

Allo stesso modo, dal tenore dell'art. 18 delle c.g.a. emerge che l'apprezzamento tecnico riguarda esclusivamente il *quantum* ovvero sia la misura dell'indennizzo: esso, infatti, deferisce ai periti esclusivamente la stima e la liquidazione del danno, con sottrazione al loro sindacato di ogni altra questione relativa alla sua indennizzabilità.

A fronte di tali argomentazioni, deve ritenersi che l'art. 17 delle c.g.a. non impedisca alle parti di esercitare l'azione giudiziaria, atteso che esprime una mera possibilità di ricorrere ad una perizia contrattuale, individuando un rimedio meramente facoltativo alla tutela giudiziaria. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'eccezione di incompetenza, unitamente a quella di improponibilità della domanda, va disattesa.

3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La Parte_1 ora Parte_2 (per atto di fusione del 30.06.2019), ha agito in tal sede al fine di essere indennizzata dalla Controparte_2 per i danni cagionati in data 17.01.2018 da forti ed intense raffiche di vento all'immobile di sua proprietà assicurato con la sottoscrizione della polizza n. 73318157 in data 23.07.2010.

Tanto premesso il diritto fatto valere in giudizio dalla società attrice è quello dell'adempimento delle obbligazioni derivanti, in caso di danni, dal contratto di assicurazione stipulato con la società convenuta. Pertanto, fatto costitutivo di tale diritto è l'avverarsi del rischio, della cui prova è onerata parte attrice, mentre la sussistenza di una circostanza idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza costituisce fatto impeditivo di quel diritto, che, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. deve essere provato da chi lo eccepisce.

Come noto, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass. Civ. Ord. n. 31251/2023).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che la prova in questione sia stata raggiunta *per tabulas* con la produzione in giudizio della polizza assicurativa, peraltro prodotta dalla stessa compagnia assicurativa (all. n. 3 prod. conv.), e delle condizioni generali di contratto. Non è contestato, inoltre, che i danni siano stati causati da eccezionali raffiche di evento, circostanza, ad ogni modo, emersa anche all'esito della prova testimoniale.

Dalle condizioni generali di assicurazione emerge che il danno causato rientra tra i rischi garantiti e, quindi, tra i danni indennizzabili.

Ed invero, l'art. 93 delle c.g.a., rubricato "*Eventi atmosferici*", prevede al primo comma: "*La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:*

1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

In relazione a quanto osservato dalla convenuta in merito alla circostanza che sarebbero esclusi, a suo dire, i danni subiti da enti all'aperto e da fabbricati come nel caso di tettoie aperte sui lati, il Tribunale osserva come l'art. 93 al comma secondo prevede: *“La Società non indennizza i danni:*

a) causati da:

– intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; – fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; – mareggiata o penetrazione di acqua marina; – formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; – gelo, sovraccarico di neve; – umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; – cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da: – alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; – recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; – enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; – fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; – serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; – lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine”.

La clausola appena richiamata è costituita da una prima parte (primo comma) che riguarda i danni sempre indennizzabili cagionati alle cose assicurate direttamente dagli eventi atmosferici, tra cui anche il vento, nonché da una seconda parte (secondo comma), relativa alle esclusioni, che per essere operative devono riguardare, al contempo, danni procurati da una delle cause analiticamente indicate sub a) ad uno dei beni indicati sub b).

Ne deriva che al primo comma dell'art. 93 delle c.g.a. sono stati contrattualmente previsti i c.c.d.d. “rischi inclusi”, per i quali i danni subiti dalle cose assicurate sono direttamente risarcibili, a prescindere dalla natura delle stesse; mentre al secondo comma sono stati indicati i c.c.d.d. “rischi esclusi”, stabilendo che le cose di cui alla lett. b) non possono essere indennizzate nel caso di danni causati dagli eventi atmosferici di cui alla lett. a). I rischi esclusi sono quelli causati dagli eventi di cui alla lettera a) dell'art. 93 co. 2 delle c.g.a. e subiti dalle cose di cui alla lettera b) sempre del citato secondo comma dell'art. 93 delle c.g.a..

La suddetta clausola, quindi, non presenta espressioni equivocate o poco chiare tali da prestarsi ad interpretazioni diverse da quella letterale con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la polizza per cui è causa deve ritenersi operativa, rientrando il danno causato dal forte vento al capannone tra i c.c.d.d. “rischi inclusi” di cui al primo comma dell'art. 93 delle c.g.a.

4. Chiarita l'estensione della garanzia assicurativa alla fattispecie in esame, occorre analizzare l'evento e, per l'effetto, i danni da esso cagionati.

Non vi è alcun dubbio che in data 17.01.2018 si abbattevano su tutto il territorio del Vallo di Diano violente ed intense raffiche di vento (cfr. articoli di giornale prod. attorea), cagionando danni di vario tipo, tra cui anche la distruzione della gabbia faraday e della guaina di impermeabilizzazione della tettoia insistente sul capannone della società attrice.

Tale circostanza veniva appurata in primo luogo dal tecnico dell'assicurazione, Studio Roccanova s.r.l., il quale in sede di sopralluogo, constatava che *“Il sinistro si è verificato nell'ambito di violente raffiche di vento che hanno interessato il territorio della regione Campania. In previsioni di tali eventi, già il 16 gennaio u.s. la Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo prevedendo “venti forti occidentali con temporanee raffiche”. La violenza delle raffiche di vento ha così causato danni alla società assicurata, e nello specifico alla guaina bituminosa d'impermeabilizzazione della tettoia utilizzata per il ricovero dei mezzi della società ed alla gabbia di Faraday installata sulla copertura”* (doc. n. 6 prod. convenuta).

L'evento è stato, inoltre, confermato dai testi escussi all'udienza del 16.03.2021 e del 15.06.2022.

Il teste *Testimone_1*, escusso il 16.03.2021, dichiarava *“nel gennaio 2018 sono stato contattato dalla società attrice a seguito dei danni subiti dallo stabilimento in Buonabitacolo al confine con Montesano a causa delle raffiche di vento. Preciso che io mi occupo impermeabilizzazioni. Ricordo che la gabbia Faraday sul tetto si è accartocciata ed anche la guaina nera di impermeabilizzazione si era del tutto sollevata.”*

Allo stesso modo, all'udienza del 15.06.2022 il teste *Testimone_2* riferiva (sul cap. 2) *“Confermo quanto mi viene letto e preciso che in data 17 gennaio 2018 ci sono state forti raffiche di vento, per due o tre ore circa, e si è alzato la guaina d'impermeabilizzazione e sopra vi era la gabbia faraday che è stata danneggiata, infatti, l'ho trovata appesa alla struttura e sotto vi era la guaina aperta. Abbiamo pulito tutto, buttato la vecchia gabbia e rifatto la gabbia faraday, dopo che altra ditta aveva provveduto a rifare l'impermeabilizzazione. Sono stato regolarmente pagato a seguito di fattura.”*

5. Il Tribunale ha disposto ctu avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dalla società attrice a causa dell'evento atmosferico del 17.01.2018, tenuto conto della previsione di cui all'art. 93 delle c.g.a. secondo cui per ogni sinistro va applicata una detrazione del 10% dell'importo dovuto con il minimo di 1.500 euro (ordinanza del 28.11.2023).

Il CTU, in sede di sopralluogo rilevava il danneggiamento dell'impermeabilizzazione, stabilendo che *“i. Per procedere al ripristino della perfetta impermeabilizzazione è necessario procedere secondo*

una doppia linea tecnica che prevede di: - dare delle opere finite secondo la perfetta regola dell'arte; - procedere in sicurezza in ottemperanza a quanto disciplinato nell'ambito del D.lgs 81/2008 e s.m.i.; ii. La rimozione dello strato impermeabile superficiale e la conseguente ricostruzione necessaria ad assicurare la perfetta impermeabilizzazione implica lo smontaggio e il successivo rimontaggio della gabbia antifulmine; è necessario procedere secondo le prescrizioni riportate di seguito.

L'elenco delle opere collegate al ripristino deve seguire l'iter cronologico di seguito rappresentato: a) Rimozione del sistema parafulmini; b) Rimozione del sistema di impermeabilizzazione preesistente con conseguente trasporto a discarica; c) Rimozione dei residui e dei depositi polverulenti; d) Posa in opera di mano d'attacco di preparazione alla posa del nuovo strato impermeabilizzante; e) Posa in opera di sistema impermeabilizzante eseguito in guaina e successivo strato di protezione; f) Rimontaggio del sistema anti-fulmini.”

Accertati i danni subiti e individuati gli interventi da realizzare per il ripristino dell'impermeabilizzazione, l'ausiliario del Giudice procedeva alla quantificazione del danno, sia in base al prezzario Regione Campania 2018, sia in base a quello 2024, affermando che “Come si evince dall'allegato n.1 la somma complessiva per il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura è pari a euro 8.629,50 (A*-Prezzari di riferimento 2018-Vedi All.1). , Utilizzando la nota formula della matematica finanziaria per trasportare le somme all'attualità ed in particolare mediante la formula del montante semplice $M=C*(1+i*t)$, considerando per $i=5\%$ e per “ $t=6$ anni” si perviene alla somma di euro 11.218,35 euro (Capitale A* trasportato nel 2024). Tenendo presente le condizioni dettate dall'art.93 inerenti la detrazione minima di 1.500 euro si perviene alla somma di 9.718,35 euro. Al contempo conducendo l'analisi economica con le voci di tariffa afferenti ai Prezzari 2024 avremmo un importo complessivo di 12.099,38 euro; considerando le indicazioni contrattuali della polizza assicurativa riguardanti la detrazione minima di 1.500 euro perverremmo ad una somma di 10.599,38 euro (Vedi All.2)”.

Le conclusioni a cui è addivenuto il CTU, sulla base della documentazione allegata all'elaborato peritale, appaiono condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e argomentativi.

Questo Giudice ritiene congruo riconoscere in favore della società attrice un indennizzo pari ad euro 8.628,50, quantificato in base ai prezzari del 2018, anno in cui è occorso il sinistro, con la dovuta detrazione di euro 1.500,00 a titolo di franchigia, così come previsto dall'art. 93 delle c.g.a..

Dunque, alla luce di quanto illustrato, la domanda attorea deve essere accolta e per l'effetto la società convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro 9.718,35 all'attualità a titolo di indennizzo per i fatti di causa.

Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso

il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 4 gennaio 2011, ed il suo risarcimento (più di cinque anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.

Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di 9.718,35 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 121,8 dell'ultima rilevazione (agosto 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad Euro 8.098,63 e, quindi, su questa ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto di Euro 9.718,35 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..

Resta assorbito ogni ulteriore profilo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.

Le spese della ctu così come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare in favore della *Parte_2* la somma pari ad € 9.718,35 a titolo di indennizzo per i fatti di causa oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 8.098,63 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.01.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- 2) condanna l' *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi e € 264,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. nella misura del 15% da distrarsi in favore dei procuratori di *Parte_2* avv.ti Concetta Menale e Lauro D'Oro, dichiaratisi antistatari;
- 3) pone le spese di ctu così come liquidate con separato decreto a carico della *CP_4* *L...*
CP_5

Così deciso in Lagonegro in data 9.10.2025

Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara